

CURIA VESCOVILE DI RAGUSA

STATUTO DELLA FONDAZIONE "S.GIOVANNI BATTISTA" PER LE OPERE
DI CULTO E RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAGUSA.

Art. 1

La fondazione di religione e di culto S.Giovanni Battista ha sede in Ragusa -via Roma 109.

Art. 2

La fondazione ha lo scopo di attuare la pastorale religiosa ed il culto nella Diocesi di Ragusa, in tutte le varie forme, promuovendo le energie organizzando i mezzi con particolare attenzione agli interessi apostolici della Chiesa Ragusana.

Art. 3

Per il conseguimento del fine pastorale si propone inoltre:

- 1- iniziative tendenti allo sviluppo della cultura cristiana;
- 2- scuole di catechesi, studi teologici, centri di promozione umana e consultori familiari;
- 3- mezzi di comunicazione sociale, stampa, radio, televisione, films, sale cinematografiche, teatro, musica;
- 4- costruzione di edifici di culto, case canoniche, opere di ministero pastorale, restauro di edifici sacri;
- 5- costruzione di case addette per raduni, convegni, ritiri e corsi di istruzione religiosa;
- 6- organizzazione di opere di promozione umana e particolarmente per emarginati, anziani, bambini abbandonati e minorati (handicappati).

Art. 4

La fondazione potrà porre in essere tutte le attività correlative ai molteplici aspetti dell'apostolato cattolico.

Art. 5

La fondazione è amministrata da un consiglio, composto da 5 membri, di cui uno con funzione di presidente. Essi vengono nominati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Ragusa, cui spetta il controllo canonico.

Art. 6

I membri del consiglio durano in carica un triennio e sono riconfermabili. ⁽⁴⁾ [Essi decadono in occasione della morte, trasferimento o rinuncia del Vescovo pro-tempore. In tale caso l'ordinaria amministrazione spetta alla persona che canonicamente rappresenta la Diocesi.]

Art. 7

Spetta al presidente: a) rappresentare legalmente la Fondazione ad ogni effetto di legge; b) provvedere in materia di ordinaria amministrazione; c) convocare e presiedere le riunioni del consiglio ed eseguirne le deliberazioni; d) procedere all'assunzione del personale.

Art. 8

Annualmente il consiglio formula in via generale i programmi per l'attuazione delle finalità statutarie della fondazione secondo modi e tempi di possibili realizzazioni ed in consonanza con i bisogni della Diocesi e secondo il piano pastorale diocesano.

Art. 9

Il consiglio si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente su richiesta di almeno 2 dei suoi membri, o quando il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 10

Nella riunione ordinaria di fine d'anno il consiglio delibera il bilancio preventivo del prossimo esercizio finanziario, mentre nella riunione prima del nuovo anno delibera il conto consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo ed il conto preventivo appena deliberati, dovranno essere sottoposti per la loro efficacia all'approvazione del Vescovo pro-tempore di Ragusa.

Art. 11

Le riunioni del consiglio sono valide quando vi prendono parte almeno tre membri, compreso il presidente e le relative deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di votazione si intende valevole la deliberazione cui ha acceduto il presidente.

Art. 12

Per la validità degli atti di gestione straordinaria del patrimonio della fondazione è necessario che le relative deliberazioni riportino un numero di voti non inferiori alla maggioranza dei membri del consiglio, nonché le autorizzazioni canoniche.

Art. 13

Il consiglio elegge tra i membri il Segretario-Tesoriere. A questi compete la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, la tenuta dei verbali, dei documenti di archivio, nonché delle scritture contabili.

Art. 14

5.000.000 (20.9.1977)

Il patrimonio iniziale è costituito da ⁽²⁾ [L. 1.000.000].
Esso potrà essere incrementato da lasciti e donazioni che perverranno alla Fondazione. I mezzi di gestione saranno costituiti dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività svolte ed inoltre da oblazioni e contributi di persone fisiche e di enti pubblici e privati.

Art.15

Il consiglio provvederà ad adottare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art.16

In caso di estinzione o soppressione della Fondazione i suoi beni saranno devoluti alla Santa Sede perchè ne disponga a favore della Diocesi di Ragusa.

Art.17

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme canoniche e civili vigenti in materia.

Art.18

L'attività avrà inizio il 1.3.1976

Ragusa 30.3.976.

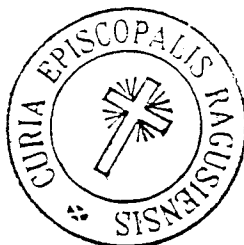
IL VESCOVO DI RAGUSA

Angelo Rizzo

(+ ANGELO RIZZO)

IL CANCELLIERE

Giorgio Fucini



(1) dele "da "Essi....aDiocesi" = Decreto n.41/81 del 02.02.1981

(2) dele "£.1.000.000" e adde £.5.000.000" = Decreto n.393/77 del 26.09.1977



Il Presidente della Repubblica

VISTA l'istanza del Sac. Carmelo Tidona, legale rappresentante della fondazione di culto e di religione "San Giovanni Battista", con sede in Ragusa, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione stessa, eretta canonicamente con decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 30 marzo 1978, nonché l'autorizzazione ad accettare la donazione disposta da Mons. Angelo Rizzo con atto pubblico 24 febbraio 1978 n. 1885 di repertorio, a rogito dott. ssa Giuseppa Maria Nicosia, notaio in Ragusa;

VISTO l'allegato statuto datato 30 marzo 1978, modificato con decreto vescovile datato 2 febbraio 1981;

RITENUTO che l'ente si propone di attuare la pastorale in tutte le sue forme e in particolare mediante l'istituzione di scuole di catechesi, centri di studio teologici, consultori famigliari ed opere di culto e di ministero;

CONSIDERATO che il patrimonio fondazionale, costituito da lire 5.000.000 in titoli della Banca Interamericana di Sviluppo di Ragusa nonché dai beni di cui alla donazione sopracitata, è sufficiente per assicurare all'ente il conseguimento dei fini statuari;

VISTI gli articoli 29, lettera d), del Concordato con la Santa Sede, 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848, 21 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e 17 e 18 del regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262;

VISTA la legge 6 aprile 1933, n. 455;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

DECRETA :

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto e di religione "San Giovanni Battista", con sede in Ragusa.

Art. 2

E' approvato lo statuto della fondazione datato 30 marzo 1978, modificato con il decreto di cui nelle premesse, composto da diciotto articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Art. 3

La fondazione è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, consistente in un immobile formato da un caseggiato rurale con circostante terreno di ettari 2.10.94 sito in contrada Canicarao del comune di Comiso, il tutto descritto nella perizia giurata 19 giugno 1978 dell'ingegnere Giovanni Antoci e valutato in L. 53.565.000 (cinquantatremilioni cinquecentosessantacinquemila) dall'Ufficio tecnico erariale di Ragusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D A T O a R O M A Addì 10 APR. 1981

F. lo PERTINI - C. F. lo ROGNONI

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale degli Affari dei Culti

Per copia conforme

28 MAG. 1981



IL CONSIGLIERE
(Dr. Paolo Guglielmo)

Dr. Paolo Guglielmo

CITTA' DI RAGUSA

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo a disposizione di aver notificato e dato copia del presente per averne legale e per tutti gli effetti di legge consegnandolo a

Curia Vescovile di Ragusa

Don Giovanni

Ragusa, li 5.9.1981

Reputato b. minor

IL MESSO COMUNALE

Messa

VISTO, il Guardasigilli DARIDA
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
Addì 1 LUG. 1981 registro n. *M*
Interno, foglio n. *376* F/lo *2*
D.P.R. n. *376* Pubblicato nella
G.U. n. *198* in data *20.7.81*



LIERE
8-12-1981

ANGELO RIZZO

VESCOVO DI RAGUSA

Le necessità ed esigenze religiose, di culto e caritative della vita della Diocesi di Ragusa consigliano l'istituzione di una fondazione diocesana atta a promuovere e a sovvenzionare le iniziative e le attività di religione, di culto e di promozione umana.

Il patrimonio iniziale è costituito dalla somma di L.1.000.000, depositata presso la Curia Vescovile di Ragusa -Ufficio Diocesano di Amministrazione-.

Tenuto presente l'art.29, lettera D del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, 11.12.1929, che prevede la fondazione di culto e religione a condizione che abbiano rispondenza alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi onere finanziario allo Stato;

considerato che, ai sensi dell'art.4 del Cap.II° della legge 27.5.1929, n.848, gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili;

sentito il parere del Consiglio Diocesano di Amministrazione e del Capitolo della Cattedrale;

in virtù delle Nostre Facoltà Ordinarie ed in base ai canoni 100 e 1489 del C.J.C. in forza del presente decreto;

ERIGIAMO

formalmente ed in perpetuo la *FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA* per le opere di culto e di religione della Diocesi di Ragusa e la costituiamo in persona morale giuridica, con sede in Ragusa in via Roma 109, disponendo che sia retta e regolata dallo Statuto da Noi redatto ed approvato in data odierna e che costituisce parte integrante del presente Decreto.

La fondazione ha pertanto le seguenti finalità:

Attuare la pastorale ed il culto nella Diocesi di Ragusa, in tutte le varie forme, promuovendo le energie, organizzando i mezzi con particolare attenzione agli interessi apostolici della Chiesa di Ragusa.

Disponiamo, inoltre, che il presente nostro Decreto venga pubblicato nelle forme consuete e che la Nostra Curia svolga le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili del suddetto ente.

Dato a Ragusa il 30 marzo 1976.

Prot. n.166/76

Il Vescovo di Ragusa

Don Giorgio Fusco - Cancelliere

